

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 933

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SIGNORELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1994

Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria *ex* articolo 2
della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati
in medicina e chirurgia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce per reintegrare nel diritto all'esercizio dell'odontoiatria i medici chirurghi immatricolati al corso di laurea in medicina e chirurgia negli anni accademici fra il 1980-81 e il 1987-88. Tale necessita e determinata dalla conflittualità fra norme contrastanti della normativa attualmente vigente per le professioni sanitarie di medico chirurgo e di odontoiatra.

Da un lato la legge istitutiva della professione sanitaria di odontoiatra (legge 24 luglio 1985, n. 409) stabilì che, a partire dal 1985, i medici potevano esercitare l'odontoiatria solo se in possesso di specializzazione in campo odontoiatrico. Dall'altro, la legge 31 ottobre 1988, n. 471, sanò in modo parziale l'irrazionalità della norma che escludeva dai benefici dei diritti acquisiti (ovvero la possibilità di esercitare l'odontoiatria senza specializzazione in campo odontoiatrico) quei medici che si erano immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici compresi tra il 1980-81 e il 1984-85, ovvero nei sei anni accademici nei quali, prima della pubblicazione della legge n. 409 del 1985, allo studente immatricolato al corso di laurea in medicina e chirurgia la legge garantiva l'esercizio della medicina, odontostomatologia compresa.

Tale possibilità diagnostico-terapeutica era ed è tutt'oggi confermata dalla struttura

aggiornata dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in medicina e chirurgia (tabella XVIII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989), che prevede l'insegnamento della materie odontostomatologiche e del cavo orale e dall'obbligo di sostenere all'esame di Stato la prova di odontostomatologia.

Ne consegue che, pur in vigenza del divieto legale di esercizio dell'odontostomatologia in mancanza di specializzazione in campo odontoiatrico, non solo l'ordinamento didattico universitario attualmente vigente per il corso di laurea in medicina e chirurgia ha continuato a mantenere l'insegnamento delle malattie odontostomatologiche (che sono proprie della cultura medica) ben oltre l'anno accademico 1984-85, ma addirittura lo Stato italiano concede al medico immatricolato dopo quella data il diritto all'esercizio dell'odontostomatologia abilitandolo specificamente, al di là del *barrage* temporale del 31 dicembre del 1991 previsto dalla legge n. 471 del 1988.

Da tale irrazionalità derivano i numerosi ricorsi contro la legge n. 471 del 1988, e la recente approvazione del profilo sanitario dell'igienista dentale non farà altro che aumentare il numero dei ricorsi alle giurisdizioni nazionale e comunitaria (per violazione delle direttive 686/78/CEE e 687/78/CEE).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La legge 31 ottobre 1988, n. 471, è abrogata.

Art. 2.

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, abilitati all'esercizio professionale, ovvero iscritti anche all'Albo degli odontoiatri, hanno facoltà di richiedere specifica annotazione ai sensi della Decisione n. 8 del 18 marzo 1989 della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

Art. 3.

1. La facoltà di cui all'articolo 2 va esercitata, pena la decadenza del diritto, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, utilizzando un modulo, in duplice copia, conforme a quello descritto nell'allegato A.

Art. 4.

1. Gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri provvedono ad annotare i richiedenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3.

ALLEGATO A

(articolo 3)

Il sottoscritto, nato a il
iscritto all'Albo dei Medici chirurghi e all'Albo degli odontoiatri (*)
tenuto da codesto Ordine provinciale al n., e al n.

CHIEDE

di ottenere la speciale annotazione di cui alla Decisione n. 8 del 18
marzo 1989 della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie ai sensi dell'articolo 2 della legge.....

Data

Firma

Protocollo dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri n., data

(*) I medici chirurghi che non sono iscritti all'Albo degli odontoiatri omettono la
dizione relativa.